

DECISIONE (UE) 2023/2098 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2023
relativa alla nomina di un procuratore europeo della Procura europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽²⁾,

vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 ⁽³⁾,

visto il parere motivato e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,

considerando quanto segue:

- (1) L'EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.
- (2) I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.
- (3) I mandati di otto procuratori europei nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 ⁽⁴⁾ sono scaduti il 28 luglio 2023. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell'EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini tutti gli otto procuratori europei per i posti divenuti vacanti dal 29 luglio 2023.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
- (6) I Paesi Bassi hanno designato il suo candidato per uno dei posti divenuti vacanti a decorrere dal 29 luglio 2023.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18).

- (7) Il comitato di selezione ha redatto il parere motivato e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dai Paesi Bassi che soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti l'8 settembre 2023.
- (8) In conformità della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione ma non è vincolante per il Consiglio.
- (9) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.
- (10) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni.
- (11) Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto del parere motivato presentato dal comitato di selezione.
- (12) A seguito di una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l'ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati dai Paesi Bassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata procuratore europeo dell'EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 1° novembre 2023:

— sig.ra Miranda DE MEIJER ^(?).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ

^(?) Designato dai Paesi Bassi.